SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 1964

(9ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » **(273)** (*D'iniziativa dei senatori Marchisio ed altri*) **(Seguito della discussione e approvazione)** e: « Modificazione della legge 9 febbraio 1963, numero 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » **(480)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 136, 138, 139, 141
MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 140, 141
MARCHISIO 139
MORO 139
TRABUCCHI, *relatore* 136, 140, 141
VERONESI 138, 139, 141

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Audisio, Berlanda, Bernardinetti, Bonacina, Bussi, Carubia, Cerretti, Forma, Francavilla, Latanza, Merloni, Mongelli, Montagnani Marelli, Moro, Passoni, Secci, Trabucchi, Vacchetta, Vecellio, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, i senatori Iodice e Bonafini sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Morabito e Sellitti.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Marchisio.

Intervengono il Ministro dell'industria e del commercio Medici e il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Malfatti.

MONGELLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Marchisio ed altri: « Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » (273) e discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per

la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » (480) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Marchisio, Montagnani Marelli, Francavilla, Gomez D'Ayala e Vacchetta: « Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » e la discussione del disegno di legge: « Modificazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore senatore Bernardinetti mi ha comunicato di non poter intervenire alla odierna seduta per altri impegni in Aula. Se non si fanno osservazioni, conferisco l'incarico di riferire sui due disegni di legge al senatore Trabucchi.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione avvenga congiuntamente, anche se il primo, che è d'iniziativa di alcuni senatori, comincia qui il suo *iter* parlamentare, mentre il secondo è stato presentato dal Governo ed è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione sui disegni di legge n. 273 e n. 480 di cui do lettura:

Disegno di legge n. 273

Articolo unico.

Le parole « sede stabile » di cui al titolo della legge 9 febbraio 1963, n. 59, si riferiscono semplicemente alla indicazione e precisazione della località in cui il produttore diretto agricolo intenda effettuare la vendita e non comporta per lo stesso obbligatoriamente il possesso e l'uso di locali, chioschi, baracche e simili stabilmente fissati al suolo.

Disegno di legge n. 480

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è sostituito dal seguente:

« I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento, ferme restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori ».

T R A B U C C H I , *relatore*. Sostanzialmente tutti e due i disegni di legge tendono a facilitare la vendita dei prodotti agricoli direttamente da parte dei produttori. Con la legge 9 febbraio 1963, n. 59, si era cercato, su iniziativa governativa, di facilitare la vendita dei prodotti agricoli direttamente, da parte dei produttori, nel comune nel quale producevano o in comuni viciniori, purchè la vendita avvenisse in sede stabile; e ciò anche agli effetti del contenimento dei prezzi e del superamento delle barriere che esistono, normalmente, tra la produzione agricola ed il consumo.

È accaduto che sono sorti dei dubbi sul significato delle parole « sede stabile », e cioè se volessero dire che il produttore debba avere il possesso e l'uso di locali speciali, come chioschi, baracche o altri simili stabilmente fissati al suolo, o se volessero dire soltanto che la vendita debba avvenire sempre nella medesima località, e non oggi in un comune e domani in un altro. Per chiarire questo punto i senatori Marchisio ed altri hanno predisposto il disegno di legge n. 273, che nell'articolo unico così detta: « Le parole " sede stabile ", di cui al titolo della legge 9 febbraio 1963, n. 59, si riferiscono semplicemente all'indicazione e pre-

cisazione della località in cui il produttore diretto agricolo intenda effettuare la vendita e non comporta per lo stesso obbligatoriamente il possesso e l'uso di locali, chioschi, baracche e simili stabilmente fissati al suolo ».

Perchè questo? Perchè, come tutti sappiamo, la legislazione italiana distingue la vendita ambulante dalla vendita, diciamo così, a commercio fisso. La vendita ambulante è quella che parte dal principio fondamentale di una vendita che va alla ricerca del consumatore occasionale o del consumatore a domicilio, mettendo l'esercizio a disposizione dell'acquirente della merce non in una località fissa, ma in sede mobile, cioè lungo le vie o nei mercatini, che possono sorgere oggi in una zona, domani in un'altra.

Con questo disegno di legge si vorrebbe precisare che la località dove la vendita deve essere effettuata deve essere precisa, senza che ci sia bisogno di imporre al venditore una speciale attrezzatura di locali, chioschi, baracche e simili, altrimenti la spesa di installazione di queste attrezzature, evidentemente, potrebbe rappresentare un onere tale da scoraggiare il produttore. Quest'ultimo, molto spesso, non ha la possibilità neppure di garantire una produzione costante, perchè egli può vendere oggi fragole, domani ciliegie, in un altro periodo pesche e così via e non ha quindi la possibilità di essere sempre presente nella stessa località; altrimenti il produttore si trasforma, necessariamente, in acquirente di merce e in venditore di merce acquisita se si ritiene che egli debba avere un posteggio stabile. Invece deve fissare la località dove intende vendere e il periodo nel quale vuol vendere, purchè non ricada nella categoria del commercio ambulante. Una volta ammesso il principio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, io credo che l'interpretazione dovrebbe essere perfettamente logica; perchè se vi fosse un eccessivo afflusso di venditori ambulanti sul mercato, evidentemente bisognerebbe regolarlo; ma siccome questo pericolo finora non mi pare accenni a verificarsi perchè il fenomeno è molto limitato, io penso che il disegno di legge n. 273 possa senz'altro essere approvato. E questa era anche l'opinione del senatore Bernardinetti.

Il secondo disegno di legge, in fondo, integra il primo perchè tende a stabilire che per la vendita di queste merci al dettaglio non c'è bisogno di licenza di commercio per i produttori agricoli singoli o associati, cioè essi possono presentarsi alla vendita senza bisogno di avere quello che si chiama il permesso del Comune. Tutti sanno che, con una legge che aveva la sua origine in una specie di prestito obbligatorio, del 1926, se non sbaglio, in periodo di stabilizzazione della lira, si era determinato che la vendita in commercio dovesse essere legata a una certa cauzione, a un permesso, cioè a una concessione comunale che stabilisse la possibilità di vendere in determinate località. Voi sapete che, in relazione a questa origine strana, è nata quella che nella legislazione attuale si chiama « licenza di commercio », per cui esiste nei singoli Comuni una Commissione la quale esprime un parere sulla possibilità e la convenienza di lasciare che sorga un nuovo spaccio di vendita, e il Sindaco poi può concedere tale licenza, esprimendo la sua volontà, aderendo al parere della Commissione o non aderendovi. E il Consiglio di Stato, abbastanza recentemente, interpretando lo spirito della nuova legislazione, ha ritenuto che la licenza non dovesse essere negata se non nei casi in cui si abbia veramente ragione di temere una distorsione effettiva del servizio di vendita al pubblico; ma che non possa essere, invece, limitata la concessione delle licenze quando queste non facciano che aumentare la concorrenza e quindi favorire il consumatore. Perciò nella pratica della vita la concessione della licenza diventa, più che altro, una formalità statistica e l'occasione per pagare una piccola tassa di concessione governativa, invece che una limitazione effettiva alla possibilità di smercio, naturalmente con qualche limitazione che i Comuni tendono ancora ad apportare, soprattutto su suggerimento delle organizzazioni commerciali.

In seguito alla situazione che si è venuta a creare nel 1963, e cioè alla determinazione di voler incrementare l'offerta, soprattutto di prodotti ortofrutticoli e agricoli da parte dei singoli produttori e delle cooperative di produttori, si è stabilito che, al di fuori di ogni regolamentazione, i produttori

stessi possono presentarsi a vendere direttamento al consumatore. E naturalmente mi pare che sia logico quello che il Governo ha proposto, di stabilire che non sia necessaria la licenza di cui al decreto legge del 1926, perchè quello che si vuole è che la merce possa arrivare immediatamente sul mercato. Se noi partiamo dal concetto che il produttore debba fare le pratiche per ottenere la licenza eccetera, l'effetto pratico, l'effetto concreto della vendita sul mercato, e quindi della concorrenza sul mercato, viene ad essere annullato. È vero che in questo modo non si potrebbero creare, in teoria, delle situazioni di disagio nel mercato di vendita, in questa già notevolmente confusa situazione del commercio al minuto, per cui l'Italia è piena di commercianti. Quando uno non sa che cosa fare, cerca la maniera di aprire « un negozietto » per vendere le cose più svariate, tentando di ricavare dalla differenza tra il prezzo di produzione e il prezzo al consumo, non solo le spese, ma anche qualche cosa per vivere. L'intromissione dei produttori agricoli sul mercato potrebbe quindi portare a una maggior confusione e ad un maggior disordine di quelli attualmente esistenti. Però nello spirito della legge che ha voluto cercare di facilitare la vendita diretta dal produttore al consumatore, mi pare sia logico introdurre anche l'aggiunta che il Governo ha proposto; e l'ha proposta soprattutto nel piano di una politica di contenimento dei prezzi al pubblico, che dovrebbe essere realizzata più facilmente attraverso la presenza del produttore sul mercato.

Questo è, pertanto, quello che nella mia affrettata relazione di questa mattina ho voluto mettere in evidenza in merito a questi due disegni di legge; e ringrazio il Presidente di avermi dato la parola onde esporre ciò che molto meglio di me avrebbe potuto esporre il relatore senatore Bernardinetti.

V E R O N E S I . Io chiederei di apportare all'articolo unico del disegno di legge n. 480 una modifica consistente nell'abolizione delle parole « per coltura o allevamento » e nell'aggiunta dell'aggettivo « agricoli » dopo la parola « produttori », in quanto, da una indagine fatta ed anche da alcune complicazioni che sono insorte, parrebbe che in parecchie province la dizione « prodotti ottenuti per coltura o allevamento » si debbano intendere comunque solamente gli ortaggi, i polli e le uova. Sostituendo la suddetta dizione, che può portare a delle restrini, con quella più generica di « prodotti agricoli », si verrebbe ad evitare qualsiasi eventuale discriminazione fra i prodotti stessi ed eventuali diverse interpretazioni fra zona e zona, poichè nella formula da me suggerita sarebbe compresa ogni specie di prodotto.

P R E S I D E N T E . Si tratterebbe di un emendamento soppressivo delle parole « per coltura o allevamento » e aggiuntivo della parola « agricoli ».

V E R O N E S I . Vorrei poi aggiungere un rilievo, che è stato già fatto anche in sede di esame di questa norma di legge davanti alla XII Commissione permanente della Camera dei deputati. Da parte liberale infatti era stato chiesto di togliere dal testo le parole « od associati ». Io non condivido questa impostazione; però mi pare, affinchè in sede di discussione possa essere chiaro, che debba essere puntualizzato questo aspetto: che cioè i soci delle associazioni tra produttori debbano essere tutti agricoltori e che non possano parteciparvi delle persone estranee all'attività agricola, tali da dare origine a quelle famose vendite extracommerciali od altre che possano mettere in crisi il settore. A me insomma pare che varrebbe la pena che dal verbale di questa seduta della nostra Commissione apparisse ben chiaro il concetto che le parole « od associati » non possono consentire alcuna trasmigrazione per via interna di un certo fenomeno commerciale in un fenomeno che possiamo definire d'ordine produttivo agricolo. Lei, senatore Trabucchi, esprimeva poco fa un concetto che io condivido. Nell'attuale situazione veramente caotica e disordinata, non scevra di difficoltà, la concorrenza generata da questa legge, che dà la possibilità di vendere i prodotti agricoli direttamente sul mercato, eserciterà una funzione calmieratrice dei prezzi, ma occorre impedire nel

contempo che ne scaturisca quel pullulare di associazioni che impediscono ai singoli di operare liberamente.

Non vedo come poter modificare l'espressione « od associati », però quello che veramente importa — è questo lo spirito del mio rilievo — è che i soci siano tutti quanti agricoltori e che non si creino delle situazioni che siano di danno per un altro settore, quello commerciale, che oggi attraversa una gravissima crisi di ordine generale.

M A R C H I S I O . Ringrazio il relatore senatore Trabucchi per il parere favorevole alla mia proposta di legge.

V E R O N E S I . Sono d'accordo anch'io su quella interpretazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

M A R C H I S I O . Per quanto riguarda invece il disegno di legge n. 480, le preoccupazioni del senatore Veronesi potrebbero anche essere valide, sebbene, quando si parla di « produttori agricoli singoli od associati », è difficile poterli pensare associati ad altri. La preoccupazione è che ci siano dei produttori agricoli che si associno ad altri non agricoltori. Comunque, la precisazione, anche se non viene apportata nel testo del disegno di legge (nel qual caso si rimanderebbe alla Camera il disegno di legge), in sede di discussione vale come interpretazione preventiva autentica.

Per quanto poi riguarda l'emendamento aggiuntivo dell'aggettivo « agricoli » alla parola « prodotti », oltre al fatto che esso rimanderebbe ugualmente il disegno di legge alla Camera, v'è da tener presente, tra l'altro, che toglierebbe la facoltà di vendere i prodotti dell'allevamento; cioè le uova, ad esempio, non potrebbero essere più vendute, non essendo considerate prodotti agricoli. Pregherei pertanto di mantenere la dizione così come è formulata nel testo presentato.

V E R O N E S I . Ci sono parecchie decisioni del Consiglio di Stato, in tema di materiali da costruzione e di attuazione di strutture, che hanno chiarito questo concetto. La produzione di uova resta sempre compresa nella dizione « prodotti agricoli »; a me interessa in effetti che la dizione sia la più ampia possibile. Quindi mantengo la mia proposta di emendamento, anche se va in minoranza, e sono lieto di provocare delle dichiarazioni da parte vostra perchè serviranno per interpretare la legge, se in qualche caso sarà criticata o darà luogo a dubbi.

M A R C H I S I O . Mi pare che il testo proposto dal Governo sia ampiamente comprensivo.

P R E S I D E N T E . Pare che l'unica preoccupazione non sia tanto quella di emendare quanto quella di evitare che, approvando l'emendamento, il disegno di legge ritorni alla Camera.

Praticamente, quindi, l'interpretazione si può ricavare dalla discussione.

V E R O N E S I . Per questo ritengo necessario fare apparire chiaro che ci si riferisce a tutta la produzione agricola nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . La parola « agricoli » da aggiungere al testo è una parola che aiuta, ma effettivamente non dice molto di più; anzi, aggiungendola, si muterebbe il concetto, poichè, con l'abolizione delle parole « per coltura o allevamento », potrebbe sembrare che non sono compresi i prodotti dell'allevamento e in tal modo si andrebbe contro quello stesso spirito che anima lei nell'apportare l'emendamento.

M O R O . Sono d'accordo sullo spirito dei due emendamenti proposti dal senatore Veronesi, ma sono molto preoccupato che il provvedimento ritorni alla Camera. Siccome mi pare che al senatore Veronesi sia sufficiente che tutti siamo d'accordo su questa impostazione, vorrei pregarlo di non insistere nel presentare l'emendamento perchè potrebbe complicare la situazione.

Il pericolo paventato è che si costituiscano delle associazioni in cui gli agricoltori vengano a trovarsi in minoranza, o anche in maggioranza, ma che dal punto di vista

economico vengano sopraffatti dal peso dei soci commerciali. Le cooperative manterrebbero la loro caratteristica di cooperative agricole però sostanzialmente, sotto questo aspetto, potrebbe manifestarsi un'attività di commercianti che comporterebbe una alterazione dello spirito della legge. In questo senso sono d'accordo circa l'impostazione da dare all'interpretazione del disegno di legge.

TRABUCCHI, *relatore*. Desidero integrare quanto detto prima con una osservazione che mi era sfuggita nei riguardi del disegno di legge Marchisio. Si tratta di mantenere ferme le norme per la vendita della carne, sostanzialmente sotto tutte le forme. L'osservanza di tali norme va mantenuta perchè la vendita senza negozi e locali fissi si può ammettere per i prodotti agricoli, ma non per i prodotti che sono regolati in modo particolare da leggi speciali, come la carne, il burro, il formaggio e tutti i prodotti similari che hanno una speciale forma di regolamentazione.

Nei riguardi, poi, della questione dei prodotti sollevata dal senatore Veronesi, credo che dobbiamo essere d'accordo nel ritenere che la formula adottata dal Governo abbia un significato particolare: perchè, quando parliamo di allevamento oggi non abbiamo soltanto l'allevamento che ha le caratteristiche, ormai considerate normali, di un allevamento quasi industriale, specialmente per quel che riguarda i polli. Io ritengo che il Governo — e su questo punto vorrei sentire l'opinione del rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio — con le parole « coltura o allevamento » abbia chiaramente inteso riferirsi non soltanto all'allevamento brado, ma anche a quell'allevamento sistematico che avviene necessariamente in campagna, che non fa parte dell'attività agricola essenziale e costituisce normalmente un'attività, la quale rientra più nell'industria che nell'agricoltura; nel senso che possono venire offerti in vendita anche i prodotti dei pollai razionali, nei quali i polli vengono ipernutriti con tutte le norme igieniche. Che sia un prodotto agricolo dal punto di vista tradizionale lo si potrebbe anche sostenere poichè l'allevamento avviene necessariamente in campagna; ma non si tratta in prevalenza di trasformazione dei prodotti della terra, bensì di una attività organizzata industrialmente mediante la trasformazione di mangimi acquistati. Ritengo che il Governo dovrebbe chiarire se con la parola « allevamento » abbia inteso riferirsi anche a questa forma di produzione. Se è così, allora va bene la formula governativa, e vorrei pregare il senatore Veronesi di considerare che essa è in questo caso più chiara. Se invece il Governo ha inteso escludere i prodotti dell'allevamento industrializzato, allora è da preferire la formula suggerita dal senatore Veronesi.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Per quanto riguarda la dizione « produttori agricoli singoli od associati » contenuta nel testo del disegno di legge, la relazione presentata dal Governo mi pare essenzialmente chiara in proposito: « Esso potrà così incoraggiare non solo l'iniziativa dei singoli ma anche e soprattutto la creazione e lo sviluppo di organismi collettivi formati da produttori agricoli che possano avere interesse ad organizzare forme di commercio al minuto anche in comuni lontani da quelli di produzione ». È evidente che il termine « od associati » si riferisce ai produttori agricoli stessi.

Per quanto riguarda poi l'emendamento presentato dal senatore Veronesi, ritengo che, pur apprezzando i motivi che l'hanno spinto a presentarlo, probabilmente la questione non è così drammatica da richiedere un rinvio del disegno di legge alla Camera dal momento che la dizione è sufficientemente chiara: cioè i « prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento » sono tutti i prodotti agricoli.

Quanto alla richiesta di spiegazioni avanzata dal senatore Trabucchi, mi sembra che nell'espressione « allevamento » sia compreso tanto l'allevamento tradizionale quanto quello industriale. La legge si riferisce ad un soggetto, cioè il produttore agricolo, e vuole agevolarlo tanto se fa l'allevamento di polli in batteria quanto se lo fa nella manie-

ra tradizionale. È il soggetto che usufruisce della norma di legge. Questa è la ragione, appunto, per cui prego il senatore Veronesi di ritirare il proprio emendamento, anche perchè la formulazione del testo originale, come prospettata dal senatore Trabucchi, è più penetrante.

Per quanto poi si riferisce al disegno di legge del senatore Marchisio, il Governo si rimette alla Commissione, pur avanzando qualche perplessità perchè detto disegno di legge, così come è stato formulato, nella definizione estremamente restrittiva che in esso è stata data del concetto di stabilità dell'attività svolta, rischia di vanificare la distinzione tra commercio fisso e commercio ambulante. Questa è la perplessità del Governo; però è una questione più di forma che di sostanza.

V E R O N E S I . Io non insisto nell'emendamento da me presentato; però vorrei tornare, anche per avere qui un'assicurazione da parte del Governo, su quel concetto che i produttori agricoli associati dovrebbero essere considerati nei limiti della loro produzione. Cioè si sono già costituiti degli organismi collettivi, nel senso, per esempio, che un grosso commerciante ha un piccolo fondo e può intervenire, eventualmente, in questa associazione (credo che questa critica sia stata formulata anche dal senatore Moro), con il peso di tutta la sua organizzazione commerciale.

Desidererei inoltre che il Governo potesse chiarire anche questo aspetto della questione: qui si parla della vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori. La dizione sarebbe questa: « la vendita diretta di prodotti agricoli di propria produzione ai consumatori »; ma anche in questo caso si crea la possibilità, non tanto per i produttori agricoli singoli, quanto per i presunti produttori agricoli associati, di invadere settori che non sono loro propri; si dovrebbe dunque trattare sempre di un primo atto commerciale e non mai un secondo atto commerciale; cioè non dovrebbe sussistere, a mio avviso, la possibilità, per un produttore agricolo, di acquistare o da un altro produttore agricolo o praticamente per altre vie, dei prodotti agricoli e portarli sul mercato.

Quindi io ritiro l'emendamento, ma facendo presente questa situazione, gradirei chiarimenti.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* La legge 9 febbraio 1963, n. 59, e poi l'articolo unico di questo disegno di legge al nostro esame, hanno proprio questo significato: quello di consentire ai coltivatori diretti di immettere direttamente la propria produzione al consumo senza doversi provvedere di licenza commerciale. Coltivatori diretti: singoli o associati. Per che cosa? Per la loro produzione, evidentemente; altrimenti si verrebbe a creare un organismo mercantile associativo, sia pure composto di coltivatori diretti, che svolge un'attività in generale. Quindi la precisazione va intesa nel senso che si tratta di consentire questa immissione nel mercato della produzione dei coltivatori diretti, sia come singoli o come associazioni di coltivatori diretti, limitatamente alla produzione degli associati, sul mercato, senza licenze per svolgere la loro attività.

V E R O N E S I . La ringrazio.

T R A B U C C H I , *relatore.* Per chiarire, poichè il Sottosegretario parlava prima di coltivatori diretti, vorrei segnalare, anche agli effetti del verbale, che qui si parla solo di produttori agricoli diretti e non di coltivatori diretti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge n. 273 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Metto quindi ai voti il disegno di legge n. 480 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari